

## Costituzione della Repubblica Italiana (art.117)

Art. 117<sup>1</sup>

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*Omissis*

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*Omissis*

---

<sup>1</sup> Articolo sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*)